

ANNO XXV – N. 70 – GENNAIO – APRILE 2022

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici



Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

CODICE ETICO ADOTTATO DALLA *RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE*

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui line-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s'impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all'autore, ai referee e all'editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell'assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all'autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall'autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell'autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l'**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l'**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternalità dell'opera: va correttamente attribuita la paternità dell'opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

<i>Per riflettere</i>	9
-----------------------	---

DOTTRINA

M. Panebianco, <i>L'Euro-crisi globale russo-ucraina 2022</i>	11
A. Sinagra, <i>Retroactivity of criminal law and non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity</i>	25
G. De Vergottini, <i>La Costituzione italiana e la guerra (Il conflitto russo-ucraino)</i>	31
G.L. Cecchini, <i>L'«operazione militare speciale» russa in Ucraina alla luce del diritto internazionale</i>	47
F. Vecchio, <i>La disobbedienza civile dei giudici, i limiti di Porzia, l'inutile radicalismo di Antigone e la saggezza di Catone</i>	84
R.A. Rangel Rosso Nelson, I. C. Amaral de Sousa Rosso Nelson, W. de Oliveira Rocha Teixeira, <i>Da (in)compatibilidade constitucional e convencional da regra da vedação da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade</i>	92
F. L. Ramaioli, <i>Un costituzionalismo talebano? Qualche prospettiva sul futuro giuridico dell'Afghanistan</i>	113

NOTE E COMMENTI

F. Maiello, <i>La necessaria riforma della L. 218/95 alla luce dell'altalenante giurisprudenza della Cassazione in materia di giurisdizione del giudice italiano</i>	133
R. Bendinelli, <i>Childrens's right to information in civil proceedings in Italy</i>	146
D. Marrani, <i>G20 – Italia 2021</i>	161
G. Bosco, <i>Il diritto internazionale umanitario e l'uso delle armi nucleari</i>	189

DOSSIER STATI REPUBBLICA DI BIELORUSSIA

<i>Legge sugli investimenti e commercio internazionale (testo in lingua inglese)</i>	191
--	-----

ACCORDI INTERNAZIONALI

<i>Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti</i>	201
---	-----

COMUNICAZIONI

<i>Non esiste una sola Ukraina. Ce ne sono tre. Ma la nato finge di non saperlo</i> (M. Rallo)	211
<i>L'Ukraina del 2022 come la Polonia del 1939: condannata a morte per far felici inglesi e americani</i> (M. Rallo)	214
<i>Il "Trattato del Quirinale" piano piano per non disturbare Berlino</i> (M. Rallo)	216
<i>Bucha: Un massacro con qualche sospetto</i> (M. Rallo)	218
<i>Geopolitica: perché la NATO è un non senso</i> (M. Rallo)	220
<i>I presunti "Esodi croati" da Fiume dal 1918 al 1940, causati da d'Annunzio e poi dal regime fascista: i conti non tornano</i> (M. Micich)	223

GIURISPRUDENZA

<i>Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza della Corte, II Sezione, del 15 luglio 2021 in causa C-795/19</i>	225
---	-----

DOCUMENTI

<i>Un modo esemplare di richiesta di interpretazione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE: l'Ordinanza del 7-17.12.2021 del Tribunale di Padova, Sezione lavoro</i>	235
<i>Discorso al Senato degli U.S.A. di Bernie Sanders dell'8.02.2022</i>	242

PANORAMA

<i>Riesumazione delle vittime delle Foibe solo in Slovenia?</i> (R. de' Vidovich)	245
<i>Continua la lotta, ma si riesumerà a breve termine qualche Vittima dalle Foibe</i> (R. de' Vidovic)	245
<i>Maurizio Tremul cerca un rifugio nel Parlamento sloveno; si opporrà alla riesumazione delle Vittime di Tito e al loro conteggio?</i> (R. de' Vidovich)	246

<i>I beni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati non sono alienabili</i> (R. de' Vidovich)	246
<i>Bocciato per la seconda volta Maurizio Tremul, battuto dall'uscente Felice Ziza che raggiunge 61%</i> (R. de' Vidovich)	247
<i>Come volevasi dimostrare: Biden ha "piazzato" il gas americano in Europa</i> (M. Rallo)	247

RECENSIONI

<i>La Procura europea. Dalla legislazione sovranazionale al coordinamento interno</i> , di Giovanni Barrocu, Cedam, Padova, 2021, pp. 256 (A. L. Valvo)	249
<i>Introduzione al Diritto internazionale contemporaneo</i> , di Attila Tanzi, Sesta edizione rivista e aggiornata, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2022, pp. LIII-633 (P. Bargiacchi)	250
<i>Per una definizione della struttura normativa del Diritto internazionale contemporaneo</i> , di Giancarlo Guarino, Jovene, Napoli, 2021, pp. 328 (C. Galloro)	252
<i>Conflicts, crimes et regulations dans le cyberspace</i> , sous la direction de Sébastien-Yves Lauren, ISTE Editions, London, 2021, pp. 212 (V. Ranaldi)	255
<i>Reproductive freedom in the context of international human rights and humanitarian law</i> , by Maja Kirilova Eriksson, Brill - Nijhoff, The Hague, Boston, London, 2021, pp. 591 (V. Ranaldi)	256
<i>Historia constitucional de España. normas, instituciones, doctrinas</i> , di Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, con prefazione di Ignacio Fernández Sarasola, Marcial Pons, Ediciones de Historia, Madrid, 2020, pp. 718 (J. M. de Lara Vasquez)	257
<i>Oltre la destra. Storie e uomini nel Movimento Sociale</i> , di Francesco Carlesì (a cura di), Elettica Edizioni, Massa, 2022, pp. 217 (A. Sinagra)	258
<i>Una vita con il cappello Alpino</i> , di Silvio Mazzaroli, Aviani & Aviani Editori, Udine, 2021, pp. 496 (C. Montani)	261
<i>Ho incontrato Norma</i> , di Alberto Bolzoni, Amazon Italia Logistica, Torino 2021, pp. 92 (C. Montani)	263
Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche)	266



Per riflettere

*Non dobbiamo aver paura che della paura.**

¹ * Giulio Cesare.



DOTTRINA

L'EURO-CRISI GLOBALE RUSSO-UCRAINA 2022

Massimo Panebianco*

Sommario: 1. *Sovranità in transizione di sicurezza*. - 2. *Soft sovranità*. - 3. *Sovranità "forte" ascendente e discendente*. - 4. *Sovranità orizzontale e circolare*. - 5. *Sovranità democratica inter-connessa nell'euro-crisi 2022*. - 6. *Sovranità auto-crativa disconnessa*. - 7. *Sovranità sanzionata e sanzionatrice (conflicting control)*.

1. L'euro-crisi politica globale, nata dal conflitto militare russo-ucraino del 24 febbraio 2022, trova la sua genesi, non impreveduta e non inattesa, in un più generale e tortuoso processo di trasformazione dello Stato contemporaneo del XXI secolo. Invero, nel primo ventennio, nuove immagini dello Stato europeo si sono presentate in una fase continua di mutamenti e trasformazioni. Da Occidente a Oriente gli Stati del continente hanno utilizzato nuove forme di azione, più o meno identiche o anche più flessibili, nell'esercizio delle loro funzioni primarie. Ugualmente, nuove terminologie sono state introdotte per collocare le nuove dimensioni dell'azione statale nel contesto della società globalizzata. Così nell'ultimo trentennio non è rimasta immutata la natura e la fisionomia dello Stato europeo, a seguito delle profonde trasformazioni subite nella sua personalità, sia internazionale che interna. Di ciò vi è traccia nel mutamento del linguaggio giuridico, in cui sempre più si parla di neo-sovranità o sovranità in transizione. La causa prima viene individuata nella transizione dei sistemi di sicurezza, che nei vari settori specifici tutelano e assicurano Stati ed individui, rispetto alla nuova scala dei rischi e pericoli emergenti¹.

* Professore Ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno.

¹ Nell'ultimo trentennio, il regime della sicurezza europea fra Stati, sembra scandita da una transizione misurabile in decenni: A) Nel primo decennio post-1989, la Convenzione di Stati individua un sistema di valori sulla sicurezza umana, in senso liberal-democratico; B) Il secondo decennio, fino al G8 dell'Aquila del 2009, è caratterizzato dall'adesione dei Paesi ex-comunisti dell'Europa centrale al sistema dell'Unione Europea (2001 – ex Patto di Varsavia); C) Il terzo decennio è caratterizzato dall'uscita della Repubblica Federativa Russa dal G8 e dall'ampliamento delle sue frontiere meridionali in danno dell'Ucraina (Crimea e Repubbliche russe del Donbass e del Donetsk, 2013-14), che hanno rispettivamente comportato una perdita della sovranità territoriale e nazionale dell'Ucraina, misurabile in circa la metà dei valori precedenti. Cfr. SIDI, *L'internazionalizzazione dei mezzi di comunicazione e la sovranità statale*, Napoli, 2003; J. MAOGOTO, *State sovereignty and international criminal law: Versailles to Rome*, Ardsley, 2003; N. WALKER, *Sovereignty in transition*, Oxford, 2003; L. DUGUIT, *Souveraineté et liberté: leçons faites à l'Université Columbia (New York) 1920-21*, Paris, 2002; F. MANCUSO, *Diritto, Stato, Sovranità: il pensiero politico-giuridico di Emer De Vattel tra assolutismo e*

Nel loro percorso di transizione per la sicurezza geopolitica-economica, gli Stati europei manifestano una differente mobilità, verso gli Stati extra-europei del nord e del sud del mondo. In un primo gruppo, gli Stati euro-occidentali dell'Unione Europea restano ben radicati nella NATO e nel G7. Viceversa, la Repubblica Federativa Russa, dopo il 2009, si è avvicinata ai Paesi del sud-Atlantico e del sud dell'indo-Pacifico (cd. adesione al Brics), dando vita agli inizi del terzo ventennio ad una impreveduta e radicale crisi di carattere sia politico che militare, rispetto al finitimo e già associato Stato dell'Ucraina. In un altro gruppo, i Paesi dell'Europa centrale hanno compiuto una doppia adesione all'Unione Europea ed alla NATO, con esclusione dei Paesi ex-sovietici ed ex-Urss del Mar Nero, esclusi finora dall'una e dall'altra organizzazione².

All'interno del continente, il rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni, è servito da ausilio tanto per la sicurezza europea, quanto per quella nazionale dei singoli Stati. Nell'Unione si è compiuto il superamento o la sospensione dei cd. parametri di Maastricht, legata ad una *austerity* non più consona alle nuove situazioni di mercato. Nella stessa procedura, la politica estera dell'Unione, nonché le sanzioni economiche a Stati terzi, debbono seguire non solo i criteri di efficacia e proporzione, ma anche quello di sostenibilità per ciascuno degli Stati sanzionatori, come anche qui dimostra il recente conflitto russo-ucraino dell'inverno 2022 da esaminare nel corso del presente lavoro³.

rivoluzione, Napoli, 2002; M. BARBERI, *Mysterium e Ministerium: figure della sovranità*, Torino, 2002; M. WIND – J. WEILER, *Sovereignty and european integration: toward a post-Hobbesian order*, London, 2001; M. CALAMO SPECCHIA, *La costituzione garantita: dalla sovranità alla ragionevolezza*, Torino, 2000; B. ROTH, *Governmental illegitimacy in international law*, Oxford, 2000; A. SINAGRA, *Sovranità contesa: autodeterminazione e integrità territoriale dello Stato a proposito di una controversia irrisolta da 165 anni*, Milano, 1999.

² Duplice è la fonte del regime giuridico della sicurezza europea, come fattore qualificante della sovranità statale. Per l'intera Europa vale la fonte della CSCE (poi OSCE – Organizzazione per la Cooperazione e per la Sicurezza Europea). Per la sola Unione Europea (a 27 Stati) valgono i due pilastri della sicurezza interna (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e della sicurezza esterna (politica estera e di sicurezza comune), in attesa dell'adesione di nuovi Stati del Balcani occidentali ed eventualmente del Mar Nero (Albania, Macedonia e Montenegro hanno già aderito al sistema Nato). Nell'attuale conferenza sul futuro dell'Europa (09/05/2021 – 09/05/2022), la sicurezza interna è qualificata come "Stato di diritto", mentre la seconda è chiamata di "transizione ecologica e digitale", a valenza globale. Cfr. J. GUIZOT – M. MANCINI, *Della sovranità*, Napoli, 1998; A. CARRINO, *Sovranità e costituzione nella crisi dello Stato moderno: figure e momenti della scienza del diritto pubblico europeo*, Torino, 1998; L. FERRAJOLI, *la sovranità nel mondo moderno: nascita e crisi dello Stato nazionale*, Bari, 1997; A. BERNARDINI, *la sovranità popolare violata nei processi normativi internazionali ed europei*, Napoli, 1997; H. GELBER, *Sovereignty through interdependence*, London, 1997; S. HASHMI – S. HOFFMAN, *State sovereignty change and persistence in international relations*, Pennsylvania, 1997; J. BARTELSON, *A genealogy of sovereignty*, Cambridge, 1996; A. BISIGNANI – E. RESTA, *Democrazia e sovranità*, Bari, 1996; M. MARTIN MARTINEZ, *National sovereignty and international organizations*, The Hague, 1996; A. CATANIA, *Lo Stato moderno: sovranità e giuridicità*, Torino, 1996; M. BASCIU, *Crisi e metamorfosi della sovranità: atti del 19° Congresso nazionale della scuola italiana di filosofia giuridica e politica*, Milano, 1996.

³ Nell'attuale fase di crisi e di trasformazione della sovranità dello Stato europeo, molto incidono

2. Anche in Europa, la presenza di un doppio regime di sovranità “forte e debole” (cd. *soft sovereignty*), sottolinea il mutato ruolo dello Stato contemporaneo e della sua statualità esterna ed interna. La prima è legata a tutti gli strumenti della sovranità territoriale, ovvero allo statuto della sicurezza territoriale e nazionale e difesa nelle relazioni internazionali. L'altra è legata alla sovranità del popolo, come insieme di valori e di diritti (v. art. 1-7 cost. italiana), ovvero mediante l'uso degli strumenti con cui uno Stato può presentarsi come possibile modello di riferimento per la vita degli altri, nei più diversi settori civili, etico-sociali ed economico-politici⁴.

Nell'ultimo trentennio non è risultata facile la transizione della sovranità tradizionale, di tipo territoriale, e quella innovativa, legata agli statuti personali di autonomia. Una profonda trasformazione dei principi primari dell'ordinamento internazionale ha richiesto una maggiore partecipazione ai vari livelli normativi, al fine di rendere legali non solo i comportamenti prescritti, ma anche quelli raccomandati, per migliori relazioni internazionali. Ne è tipico esempio il nuovo regime di gestione dei conflitti fra Stati, legati al nuovo criterio della “*de-escalation*”, intesa come de-gradante della forza militare, in favore di misure non implicanti l'uso della medesi-

gli aspetti interni relativi ai tre tipi di sicurezza umanitaria, nazionale e democratica. La prima non è esclusiva della fase attuale, in quanto è stata ben presente in tutte le esperienze di tipo sia cosmopolitico che imperiale. La seconda attiene alla dimensione unitaria dei valori del popolo ed alla coesione ed interconnessione fra le parti del territorio di ciascun Paese. Infine, l'evoluzione e la crescita democratica di ciascuno Stato fa da collante alla diversità delle storie nazionali, basate su criteri di differenza e diversità fra le identità storiche dei vari Paesi, ora messe in crisi dalle amputazioni territoriali e nazionali subite dall'Ucraina. Cfr. T. BIERSTEKER – C. WEBER, *State sovereignty as social construct*, Cambridge, 1996; A. CHAYES, *The new sovereignty: compliance with international regulatory agreements*, Cambridge, 1995; G. PICCO – G. DELLI ZOTTI, *International solidarity and national sovereignty*, Gorizia, 1995; O. BEAUD, *La puissance de l'Etat*, Parigi, 1994; D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità: il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova, 1992; E. CAPUZZO, *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana: legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928)*, Milano, 1992; G. PASQUINO, *Alla ricerca dello scettro perduto: democrazia, sovranità, riforme*, Bologna, 1990; C. DELL'ACQUA, *Il potere estero fra segreto e politica*, Padova, 1990.

⁴ Nell'ottica della sovranità forte, la sua nozione tradizionale si riferisce all'esercizio dei poteri pubblici o ordinamento della decisione politica coercitiva. Viceversa, la nuova nozione di sovranità flessibile o elastica (*soft sovereignty*) attiene all'esercizio dei poteri e delle potestà dei privati (civili, etici, sociali ed economico-politici). Comune alle due nozioni è la tutela dei diritti, sia interni che esterni ai vari Stati, intesi come combinazione indissociabile dell'uno e dell'altro, di fronte al rischio tradizionale di un attacco o aggressione di uno Stato egemone nei confronti dei minori Stati vicini o finitimi (v. caso Russia-Ucraina 2022). Cfr. A. TROMBETTA, *La sovranità pontificia sull'Italia meridionale e sulla Sicilia: studio sulla origini e sulle sue vicende*, Casamari, 1981; F. AVELLA, *Sovranità popolare e indirizzo politico*, Salerno, 1979; A. ALIA, *Sovranità popolare parlamento corpi separati*, Salerno, 1977; R. VERNON – R. REVELLI, *Sovranità nazionale in crisi: l'espansione multinazionale delle società americane*, Torino, 1975; G. CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana: contributo all'interpretazione sistematica dell'articolo 7 della Costituzione*, Milano, 1974; F. CONCI, *carattere, limiti e interferenza della sovranità: contributo alla dottrina dello Stato*, Padova, 1957; A. DE MEIS – B. CROCE – G. CARDUCCI – F. FIORENTINO, *Il sovrano: saggio di filosofia politica con riferimento all'Italia (1868)*, Bari, 1927; P. Ellero, *La sovranità popolare*, Bologna, 1886; C. GHIRARDINI, *La sovranità territoriale nel diritto internazionale: saggio di critica e di ricostruzione*, Cremona, 1913.

ma, ma comunque finalizzati alla riduzione dei livelli dei conflitti in fase preventiva, simultanea e successiva (*conflict control – conflicting control*)⁵.

La compresenza di più formule di sovranità, a statuto maggiore o minore, ha determinato curiosità e talora smarrimento, tanto nella prassi quanto nella analisi teorica. Nel suo nucleo essenziale, la sovranità ha conservato i poteri di legittimazione rispetto alle situazioni territoriali (cd. *recognition*), così come sperimenta strumenti di protezione della popolazione, in specie durante e dopo i conflitti fra Stati (cd. *recovery*). Ridotta così, alla sua funzione primaria come sovranità della legge interna ed internazionale, più che esaltare il suo ruolo coercitivo, rivendica un suo spazio di diritto persuasivo e monitorio delle relazioni internazionali, con il comune obiettivo di difenderne l'efficacia e di ripristinarla nell'ipotesi di eventuale violazione⁶.

⁵ Nell'era della *soft sovereignty* anche uno Stato come la Russia, ha dovuto sperimentare la transizione dal modello euro-strategico continentale della ex-Urss (1922-1992), all'ingresso in quello euro-globale (1992-2022). Tanto comporta il rispetto dei principi guida della “*de-escalation*”, ovvero della degradazione dell'uso della forza, da militare a non-militare, mediante altri strumenti. Nella gestione dei conflitti (cd. *arms control*), il conflitto viene quindi rivolto alla cd. guerra psicologica, comunicativa e digitale ed alla circolazione economico-finanziaria, come dimostra la fase dell'occupazione del territorio ucraino, oggetto di uno smembramento od una scissione violenta di alcune parti del suo territorio tradizionale (ritenute non-ucraine, in quanto russofone e russofile per storia e decisioni recenti). Cfr. F. PACINI, *La ristrutturazione assente: strumenti e limiti di un riordino complessivo della normativa primaria*, Napoli, 2017; V. ANGIOLINI, *Sulla rotta dei diritti: diritti, sovranità, culture*, Torino, 2016; P. MARSOCCHI, *Partecipazione politica transnazionale: rappresentanza e sovranità nel progetto europeo*, Napoli, 2016; R. PERRONE, *Buon costume e valori costituzionali condivisi: una prospettiva della dignità umana*, Napoli, 2015; A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione: da Kelsen allo stato mercato*, Soveria Mannelli, 2014; A. DE BENOIST, *La fine della sovranità*, Bologna, 2014; P.G. MONATERI, *I confini della legge: sovranità e governo del mondo*, Torino, 2014; F. FERRARO, *Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali: democrazia, valori e rule of law nell'Unione al tempo della crisi*, Napoli, 2014; W. BROWN – F. GIARDINI – S. LIBERATORE, *Stati murati: sovranità in declino*, Roma, 2013; A. SCIANCALEPORE, *La dea dei cavalieri: trasformazione della signora datrice di sovranità tra epica e lirica*, Roma, 2013.

⁶ Nell'era della *soft sovereignty*, si va alla ricerca di titoli giuridici riconosciuti (*recognition*), allo scopo di legittimazione del comportamento degli Stati nella gestione dei conflitti internazionali, così come è accaduto con la Risoluzione dell'Assemblea Generale Onu di condanna del comportamento russo di occupazione della Crimea. Ugualmente, si persegue l'adozione di misure in favore delle popolazioni civili, vittime dei conflitti armati, evacuati come profughi o rifugiati (*peace keeping*). Di tale prassi costituisce esempio la rivendicazione di un titolo storico di sovranità territoriale, come quello della Russia zarista e sovietica sulla Crimea e sulle popolazioni dei territori del Donbass orientale dell'Ucraina (Repubbliche autonome di Donetsk e Lugansk), finora delegittimate dal mancato riconoscimento di organizzazioni internazionali e dei loro Stati membri. Cfr. T. AALBERTS, *Constructing sovereignty between politics and law*, London, 2012; F. TEDESCO, *Eccedenza sovrana*, Milano, 2012; J. COHEN, *Globalization and sovereignty: rethinking legality, legitimacy and constitutionalism*, Cambridge, 2012; G. GRASSO, *Il costituzionalismo della crisi: uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione*, Napoli, 2012; I. CLARK, *Hegemony in international society*, Oxford, 2011; L. VENTURA, *Stato e sovranità: profili essenziali*, Torino, 2010; A. DI BELLO, *Sovranità e rappresentanza: la dottrina dello stato in Thomas Hobbes*, Napoli, 2010; S. CARBONE - L. SCHIANO DI PEPE, *Conflitti di sovranità e di leggi nei traffici marittimi tra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2010; A. COOLEY – H. SPRUYT, *Contracting states: sovereign transfers in international relations*, Oxford, 2009; D. FISICHELLA, *Alla ricerca della sovranità: sicurezza e libertà*, Roma, 2008.

3. Nella logica della costruzione di un modello europeo di sicurezza, intesa come sistema di monitoraggio, controllo ed azione anti-conflittuale, molto rilevante appare il doppio sistema verticale e orizzontale di costruzione e mantenimento della stessa. Significativamente, gli Stati europei protetti da un livello di garanzia collettiva nello spazio occidentale, si ritengono meglio tutelati rispetto a quelli disuniti dell'Europa orientale, come effetto di una non-compiuta realizzazione di un sistema difensivo, da costruirsi nell'epoca post-sovietica. È proprio, esattamente, da tale lacuna normativa, ritenuta ormai intollerabile, che nasce l'attuale difficoltà di coesistenza tra occidente e oriente europeo, ciascuno dei quali pur appartenendo al sistema territoriale continentale, cerca identità ed appoggi oltre i confini dello Stato e della nazione⁷.

Si può dire che all'opposto della teoria della sovranità "debole", sta quella della sovranità "forte", ovvero della forza "scalare", graduata e progressiva. Nel suo esercizio, tale visione si orienta secondo i vari stati dell'uso della forza armata (incursione, invasione, annessione e occupazione di territori altrui). Ad essa si risponde con eventuali adeguate contro-misure, ovvero azioni di natura militare o non-militare, con finalità di ritorsione e nell'ottica complessiva della difesa legittima individuale o collettiva⁸.

⁷ Quando lo Stato ri-organizza la vita pubblica, nei soli limiti della sovranità nazionale, questa si sopra-eleva e diventa scalare. In tale dimensione verticale, sia la decisione che l'azione pubblica, hanno un'agenda graduale e progressiva, cioè la sovranità si "sovra-nazionalizza", nell'ambito di una decisione "ascendente" (euro-globale), ma anche in direzione di esecuzione "discendente", in ciascuno ordinamento interno (Euro-nazionale). Ne costituiscono esempio tipico le sanzioni economiche anti-russe, adottate in sede G7 ed Unione Europea, mediante "pacchetti" di sanzioni graduate e differenziate ed eseguite nell'ordinamento di ciascuno degli Stati membri a cura degli organi nazionali e nelle forme giuridiche previste, in danno di soggetti pubblici e imprese private degli Stati sanzionati. Cfr. W. SHAN – P. SIMONS – D. SINGH, *Redefining sovereignty in international economic law*, Oxford, 2008; F. BIONDI NALIS, *Sovranità, democrazia, costituzionalismo*, Milano, 2008; I. BUTLER, *Unravelling sovereignty: human rights actors and the structure of international law*, Antwerp, 2007; E. DE CRISTOFARO, *Sovranità in frammenti: la semantica del potere*, Verona, 2007; D. MAILLARD Desgrees, *Les évolutions de la souveraineté*, Parigi, 2006; N. URBINATI, *Democrazia rappresentativa: sovranità e controllo dei poteri*, Roma, 2006; S. LABRIOLA – G. NAPOLITANO, *Sovranità e democrazia*, Roma, 2006; J. CROWFORD, *The creation of states in international law*, Oxford, 2006; A. ANGHIE, *Imperialism, sovereignty and the making of international law*, Londra, 2004; L. VECCHIOLI, *Il rischio della sovranità globale*, Torino, 2004.

⁸ Nella prassi delle cd. sanzioni economiche (o non-militari), gli Stati dell'Unione Europea hanno chiuso o de-connesso i loro mercati di credito (bancario e finanziario), nei confronti di Stati esteri finanziatori del terrorismo o di separatismo (V. sanzioni UE del 24/02/2022 per l'appoggio russo alle repubbliche separatiste ucraine). Tale prassi largamente diffusa trova i suoi precedenti nelle analoghe procedure di sanzione seguite in occasione dei conflitti balcanici degli anni '90 e realizzate dall'Unione Europea, in danno dei vertici governativi e delle imprese collegate dello Stato serbo. In parallelo a quelle economiche sanzioni politico-giudiziarie hanno visto i vertici serbi chiamati dinanzi al Tribunale Penale internazionale ad hoc, per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia. Cfr. G. SIMPSON, *Great powers and outlaw states: unequal sovereigns in the international legal order*, Cambridge, 2004; H. HENSEL, *Sovereignty and the global community: the quest for order in the international system*, Aldershot, 2004; A. AL-AZMEH – J. BAK, *Monotheistic kingship: the Medieval variants*, Budapest, 2004; H. RUMPF, *Land ohne souveranität*, Karlsruhe, 1973; H. KELSEN, *Das problem der souveranität und die theorie des Volkerrechts*, Aalen, 1960.

Rinviando alla storia, si osserva che la sovranità forte tende a superare le crisi della sicurezza individuale o collettiva, mediante il dispiegamento di decisioni e di conseguenti azioni. Nell'esercizio della sovranità economica vale la chiusura dei mercati. È una misura anti-terroristica (islamico) ed anti-separatista (Donbass ucraino). A tal proposito, come modalità di esercizio della sovranità di difesa militare collettiva, vale il richiamo alla prassi delle sanzioni (o misure di auto-difesa istituzionale). Esse debbono muoversi nella logica delle *peace operations* dell'Onu (ex art. 51 della Carta). Debbono, cioè, essere transitorie, proporzionali e sostenibili da parte degli Stati sanzionatori ed avere un doppio livello di azione, sia universal-regionale, sia statual-nazionale⁹.

4. Nel momento attuale, la riflessione geopolitica e geoeconomica, ha rivalutato alcuni presupposti classici della teoria della sovranità, intesa come orizzontale-circolare, dove lo Stato risulta essere populista, interdipendentista ed egualitario, circoscritto in limiti di confini di sicurezza, misurati secondo linee o aree circolari. Quando si sente eroso nei suoi spazi vietati o di sicurezza esso cerca l'espansione oltre i confini in ambiti più vasti o in aree o spazi intermedi, così come è accaduto per il sistema nord-atlantico della Nato a partire dalla Dichiarazione di Washington del 1999 ed ora da parte di molti Stati del Mar Nero, che ambiscono a tale status o l'hanno già ottenuto. Di qui nasce una naturale divisione del mondo in più poli o aree di sicurezza regionale. A tale visione del mondo "multipolare", sembrano particolarmente legati gli Stati dell'oriente, oltre che europei anche quelli asiatici e fra essi la Federazione russa, alla ricerca del suo ruolo globale o post-sovietico¹⁰.

Tale teoria revisionata della sovranità, va puramente e semplicemente retrodatata alle sue origini storiche, nonché alla formazione dei suoi principi fonda-

⁹ Sempre nella prassi delle misure militari, gli Stati della Nato hanno operato un dispiegamento sul confine orientale, dai Paesi baltici al Mar Nero, ai fini del controllo sui territori confinanti russo, bielorusso e Ucraina nella regione del Donbass (v. dichiarazione del Ministro italiano della Difesa sulla presenza di alpini in Lettonia e di uno stormo dell'aeronautica in Romania). Complessivamente, si tratta di un'applicazione dell'art. 5 del Trattato del nord Atlantico, esteso *borderline* sul fronte orientale dell'Alleanza, con finalità puramente ed esclusivamente difensive. Gli organi di governo, italiani e Nato, hanno ripetutamente confermato l'indisponibilità dell'organizzazione ad essere coinvolta come belligerante nel conflitto russo-ucraino del febbraio 2022, ma, viceversa, di essere vincolati all'obbligo di difesa dei soli Stati membri Cfr. H. MOHNHAUPT – D. GRIMM – M. ASCHERI, *Costituzione: storia di un concetto dall'antichità ad oggi*, Roma, 2008.

¹⁰ È fuori di dubbio, che la sovranità nuova o verticale, mette in discussione quella tradizionale della sovranità orizzontale o egualitaria. I nuovi valori della pace e della economia globale presentano come obbligatoria una ridefinizione dei suoi elementi costitutivi, perché dove la sovranità politica divide, quella economica unisce nella competitività e circolazione libera dei mercati. In altri termini, la connessione economica permane anche in tempo di conflitti armati, come dimostra il regolare funzionamento dei gasdotti russo ed ucraino di conduzione del gas-oil verso i Paesi terzi, utilizzatori e contraenti privati. Cfr. A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione: da Kelsen allo Stato-mercato*, Soveria Mannelli, 2014; L. VECCHIOLI, *Il rischio della sovranità globale*, Torino, 2004; G. SMITH – M. NAIM, *Altered states: globalization, sovereignty and governance*, Ottawa, 2000.

mentali. Le relative varianti attuali hanno peraltro contribuito ad una combinazione significativa. Trattasi della sovranità-cosovranità, indipendenza-interdipendenza ed eguaglianza, partecipazione egualitaria. In tale processo la sovranità è divenuta fattore di attrazione della nascita (o rinascita) di aree regionali e di poli di relazioni preferenziali. Valga nella prassi dell'ultimo decennio il richiamo alla pratica dell'intervento "continuo" o anche militare della Federazione Russa mirante alla creazione di un'Ucraina russa o russofona, in una visione di ripristino di antichi rapporti di solidarietà, prima ancora che ex-sovietici, risalenti alla comune origine di una terra più ampia, già chiamata Rutenia (cd. sovranità russa-neo imperiale)¹¹.

Il recupero della nozione tradizionale di sovranità orizzontale, rispetto a quella sopravvenuta di sovranità circolare, si inquadra nel nuovo sistema di ri-organizzazione delle varie aree e/o spazi geopolitici ed economici del mondo. Nella dichiarazione congiunta russo-cinese (del 04/02/2022) si dice che il mondo globalizzato è un mondo multipolare. Forse si può dire che è un mondo "bi-polare", fra due gruppi concorrenti, G7-Brics, che sono anche i maggiori produttori/consumatori di risorse energetiche naturali, e che intendono socializzarne l'uso a favore di strati sempre più ampi di cittadini del vasto continente asiatico¹².

5. Il mondo multipolare, uscito dalla pandemia 2020-2022, è lo stesso messo di fronte alla gestione collettiva dell'improvvisa "euro-crisi" globale dell'Europa russo-ucraina 2022. Nata come crisi locale regionale, si è estesa con effetti geopolitici-economici, a seguito della risposta all'intervento russo ed alla resistenza ucrai-

¹¹ Nell'ultimo decennio, la classica teoria della sovranità orizzontale, è stata ripristinata nelle aree di intervento russo-ortodosse dell'Europa centrale. Nella ricerca di una nuova architettura di sicurezza europea, la Federazione Russa ambisce al recupero di un proprio ruolo o spazio post-sovietico. In tale area di influenza propria, la Russia ha abbandonato la linea euro-atlantica del G7(1994-2013), per transitare ad una linea euro-globale (Brics 2013-2022). In una fase di nuovi scenari si erodono le aree precedenti in un nuovo assetto euro-globale, nel quale la Repubblica Federativa Russa rivendica il proprio ruolo, non specificamente europeo dall'Atlantico agli Urali, ma euro-asiatico dall'Atlantico al Pacifico (Siberia). Cfr. F. BAETENS – M. MILANOVIC – A. TZANAKOPOULOS, *Le droit international entre souveraineté et communauté*, Parigi, 2014 ; D. MAILLARD DESGREES, *Les evolution de la souveraineté*, Parigi, 2006.

¹² Delle tre settimane dell'invasione russa dell'Ucraina sono prevedibili tre scenari di espansione della sovranità russa, riguardo alle corrispondenti zone finitime del Mar Nero: A) zona di influenza e sicurezza russo-ucraina, con tale Paese de-militarizzato e neutralizzato; B) zona di sicurezza russo-orientale, che includa i tre Paesi di connessione con la Turchia (Georgia, Armenia, Azerbaijan); C) zona di sicurezza e connessione russo-occidentale definitrice di un'area intermedia inclusiva dei Paesi Nato, dal Mar Nero al Mar Baltico (cd. area di sicurezza ex-russo post-sovietica), da intendersi come parte di un più ampio sistema di cooperazione e sicurezza finalizzato alla ricostruzione economico-finanziaria del territorio russo, violentemente distrutto o demolito dalle operazioni militari. Cfr. G.M. CAZZANIGA – Y. ZARKA, *Penser la souveraineté à l'époque moderne et contemporaine*, Parigi, 2001. Sull'era di Putin, intesa come tempo della sovranità lineare-circolare della Federazione Russa, nonché come uso della forza nelle relazioni inter-statali del Mar Nero, nell'ottica di una *virtus* salvifica e non di un virus pericolo e dannoso per le popolazioni interessate cfr. C. HUTCHINS, *Putin*, Leicester, 2012; P. SUTELA, *The political economy of Putin's Russia*, Londra, 2013; R. SAKWA, *The Putin paradox*, Londra, 2020; D. McNABB, *Vladimir Putin and Russia's imperial revival*, Boca Raton, 2015.

na. Tale situazione inusitata, nel cuore stesso dell'Europa, ha smentito l'idea stessa di sicurezza e cooperazione europea, che durava da decenni, mediante connessioni e inter-scambi reciproci, nonché, come interfaccia di uno stesso continente. Di qui è nata la nuova immagine di un'Europa divisa fra democrazia e autocrazia (ovest contro est), in cui gli Stati dell'Unione Europea, come parte del mondo democratico occidentale (G7-Nato), fin dal primo mese della crisi (24 febbraio – 24 marzo) hanno assunto un doppio ruolo di sanzioni economiche al governo e alle grandi imprese russe, come responsabili e corresponsabili dell'aggressione, tutto ciò in prosecuzione delle precedenti sanzioni assunte a seguito dell'invasione della Crimea nel decennio precedente (v. decisione n. 337 del 28/02/2022 in sede di politica estera e di sicurezza comune pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione dello stesso giorno). In parallelo, decisioni di *recovery*, mediante programmi di assistenza e organizzazione finanziaria sono servite per fronteggiare l'emergenza determinata dalla evacuazione di larghi strati della popolazione ucraina verso gli Stati dell'Unione, sia quelli finitimi sia quelli comunque interessati ad ospitare lungo le linee parentali ed istituzionali i rifugiati del Paese euro-orientale (consiglio Europeo 24/25 marzo 2022)¹³.

La stessa controversia russo-ucraina, trova la sua origine in un ampio e prolungato contenzioso, con relative pretese di avvenuta violazione della propria sovranità nazionale, intesa come diritto alla sicurezza (Ucraina). Invero, la crisi si profila dal lato della *causa petendi* e del *petitum*. A) *Causa petendi*. La Federazione Russa lamenta di avere subito un ventennio di accerchiamento alla sicurezza e di persecuzione delle proprie popolazioni russofone nel Mar Nero e chiede un nuovo ordine nell'area; B) *Petitum*. L'Ucraina lamenta di avere subito un decennio di invasioni

¹³ In un sistema multipolare, il tradizionale principio della sovranità si è trovato sottoposto ad un vero rafforzamento, insieme al governo democratico. In tale combinazione, i principi e valori dell'internazionalismo democratico (pacifismo, non-violenza, autodeterminazione dei popoli), vanno di pari passo con quelli della comunicazione o interconnessione nelle relazioni internazionali. Nel nuovo sistema, la sovranità dello Stato globale opera in circuiti mobili, chiamati con il nome di "spazi digitali", "mercati economico-finanziari" e "commercio di beni e servizi di forniture". In tale contesto il sistema unionistico europeo della politica estera e di sicurezza comune, ha messo in campo la sua filiera istituzionale nella crisi globale 2022, centrata prevalentemente sul ruolo informativo-comunicativo dell'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Consiglio Europeo, come responsabili di vertice delle decisioni ed azioni comuni conseguenti, nel più ampio contesto del mondo democratico occidentale e delle sue relazioni finalizzate al ripristino di normali situazioni di pace sul confine orientale della stessa UE. Cfr. J. FABERON – G. AGNIEL, *La souveraineté partegée en Nouvelle-Caedonie et en droit comparé*, Parigi, 2000; C. LEBEN – E. LOQUIN – M. SALEM, *Souveraineté etatique et marches internationaux a la fin du 20eme siecle*, Dijon, 2000; M. Gauchet, *La revolution des pouvoirs: la souveraineté, le peuple et la representation 1789-1799*, Parigi, 1995. Sull'attuale situazione geo-strategica della Repubblica Federativa Russa ed al suo sistema di governo nel linguaggio variamente definito come neo-imperiale o post-sovietico, si identifica un atteggiamento non solo anti-democratico quanto come anti-occidentale, in rappresentanza di asseriti valori innovati per il futuro del mondo globalizzato v. A. ROXBURGH, *The strongman: Vladimir Putin and the struggle for Russia*, London, 2012; G. HERD, *Understanding Russian strategic behavior: imperial strategic culture and Putin's operational code*, London, 2022; K. LANGDON – V. TISMANEAU, *Putin's totalitarian democracy: ideology, myth and violence in the twenty-first century*, Cham, 2020.

territoriali e di annessioni illecite nel Mar Nero e chiede la fine dell'attuale aggressione (ex art. 51 Onu)¹⁴.

L'euro-crisi del 2022 non può essere ricondotta ad un episodio ricorrente di conflitto locale, secondo lo schema trentennale della *Global peace* e delle sue istituzioni capaci di controllo delle cd. "guerre di Oriente" (Europa orientale, Medioriente, Asia centrale). Ripensare l'intero sistema concettuale della sovranità mista democratica-autocratica è divenuto indispensabile, allorché ci si è trovati di fronte ad un conflitto armato fra Stati fondatori della stessa "società internazionale europea", dalle sue antiche origini fino alle soglie del terzo millennio. Tale riflessione critica è ancora agli inizi, in termini di contrapposizione di "mondi diversi" e di opposti sistemi di governo sovrani, ampiamente differenziati dalle forme di governo attualmente vigenti nelle rispettive relazioni di connessione-sconnessione¹⁵.

6. Abituati a pensare alla storia delle pandemie, gli Stati europei sono stati costretti all'analisi delle guerre autocratiche dell'ultimo trentennio, dalle guerre balcaniche (1991-1999), alle guerre arabo-islamiche (2001-2021), fino a quella attuale dell'Ucraina meridionale, presentata come contrapposizione fra un grande Stato au-

¹⁴ Secondo la dottrina classica, la sovranità democratica è il regime politico migliore, ai fini del governo delle relazioni internazionali e della stessa esistenza di una loro comunità mondiale. All'opposto del governo democratico delle democrazie mondiali, c'è solo il regime opposto del dispotismo, ovvero della autocrazia, come formatasi mediante meccanismi di selezione in Stati eredi e successori dell'ex-unione sovietica, anche per effetto del meccanismo delle privatizzazioni del patrimonio pubblico ex-sovietico ripartito tra vertici economici e politici dello Stato russo. L'esperienza 2022 starebbe a dimostrare che gli Stati sovrani autocratici sono destinati a compiere una "interferenza dittatoriale" negli affari interni e contro la libertà degli altri popoli. Cfr. H. RUMPF, *land ohne souveranitat*, Karlsruhe, 1973; J. COHEN, *Globalization and sovereignty: rethinking legality, legitimacy and constitutionalism*, Cambridge, 2012; T. AALBERTS, *Constructing sovereignty between politics and law*, London, 2012; R. THAKUR – P. MALCONTENT, *From sovereign impunity to international accountability: the search for justice in a world of States*, Tokyo, 2004; B. GRANVILLE – V. AGGARWAL, *Sovereign debt: origins, crises and restructuring*, London, 2003; A. EFRAIM, *Sovereign inequality in international organizations*, The Hague, 2000; N. LAMONT, *Sovereign Britain*, Bristol, 1995; A. SPRINGER, *The international law of pollution: protecting the global environment in a world of sovereign states*, Westport, 1983.

¹⁵ La gestione della sovranità democratica dello Stato di diritto, avviene mediante la connessione degli ordinamenti giuridici statali. Nella cd. "era della pace" o "era dei diritti" il richiamo è alle regole e pratiche giuridiche migliori (*better rule*). Ne deriva una situazione sia permanente che trasparente, fra i diritti statali coinvolti. All'opposto, la non-connessione o sconconnessione progressiva fra gli ordinamenti statali, si compie in epoche di guerre o di conflitti armati, con lo scopo dell'eliminazione delle situazioni incompatibili o confliggenti per Stati e popoli. Proprio nell'anno 2022 la crisi euro-globale, di origine russo-ucraina, avrebbe segnato la fine dell'era delle illusioni e del pacifismo garantito. Si sarebbe viceversa aperta una nuova era in cui il linguaggio politico-diplomatico euro-globale ricerca le "parole" del futuro, come assetto di un nuovo ed aggiornato sistema di sicurezza e di pace, il più possibilmente garantito. Cfr. U. NICHOL, *Focus on politics and economics of Russia and Eastern Europe*, New York, 2007; M. BASSIN – C. ELY – M. STOCKDALE, *Space, place and power in modern Russia: essays in the new spatial history*, DeKalb, 2010; K. BACHMANN – I. LYUBASHENKO, *The Maidan uprising, separatism and foreign intervention: Ukraine's complex transition*, New York, 2014; R. DRAGNEVA, *Ukraine between the UE and Russia: the integration challenge*, New York, 2015;

ocratico ed un piccolo Stato difensore della propria autonomia nazionale. Tali crisi largamente ripercorse sul piano globale si sono rivelate insostenibili ed incontrollabili per gli stessi promotori. La nuova natura delle guerre contemporanee le rende complesse ed ibride, sempre determinate dal fattore militare e sempre più condizionate dal contesto esterno, sia politico-diplomatico che socio-economico e digitale. Ne deriva come risultato finale un necessario temperamento fra democrazia ed autocrazia delle guerre contemporanee, i cui risultati finali derivano dalla loro bassa intensità e dal difficile equilibrio tra il tradizionale fattore bellico-militare e quello preponderante strettamente non-militare¹⁶.

Nella guerra russo-ucraina del febbraio 2022, si è avuta la conferma documentale dell'esistenza di un sistema mondiale o multi-regionale, articolato per gruppi di Stati, formato dal cd. mondo dei grandi Stati (G7 – G20), rispetto alla platea degli Stati medio-piccoli in continua ricerca di un posizionamento ed utile collocazione internazionale. Nel voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (02/03/2022), avente ad oggetto l'aggressione russa all'integrità territoriale ucraina, si sono espressi tre gruppi di votanti: A) maggioranza prevalente di condanna dell'aggressione (e delle relative minacce alla pace); B) Minoritaria favorevole alla legittimità del comportamento militare, valutato in senso positivo da soli quattro Stati (Russia, Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea); C) Minoranza astensionista pilotata da Cina, India e Sudafrica e comprendente un diverso numero di Paesi africani¹⁷.

¹⁶ La dottrina sovranista del biennio 2020-2022 identifica nello Stato autocratico il portatore di una nuova visione riordinatrice ed opposta a quella dell'ordine precedente, sia globale che regionale, in quanto portavoce di tutti i valori politici sovrani esasperati ed estremizzati come nazionalismo, patriottismo e civilizzazione est-ovest. Tale dottrina fa conclusioni sul decennio precedente, caratterizzato dagli interventi di legittimismo democratico delle cd. "primavere degli Stati ex-socialisti", in cui si manifesta la "rottura" fra la Presidenza Usa (Obama) e quella russa (Putin), in merito alla tragica successione di governi filo-occidentali o filo-orientali. In parallelo si erano compiute le primavere arabe con la triste conclusione dell'esperienza libica del Presidente Gheddafi, il quale era stato presente al G8 dell'Aquila del 2009, da cui la Russia si distaccò, con un vero e proprio vulnus all'idea della connessione interna del continente europeo. Cfr. Nell'opinione corrente, mentre la Russia viene considerata un Paese a governo autocratico-popolare, la contrapposta posizione dello Stato ucraino da oltre un ventennio è qualificata come nazionalistica, mediante una successione di governi filo-orientali o filo-occidentali, comunque finalizzati ad una resistenza democratica e popolare contro l'avversario russo. Nell'ampia dottrina sul tema v. V. STEPANENKO – Y. PYLYNSKYI, *Ukraine after the Euromaidan: challenges and hopes*, Bern, 2015; M. RUBCHAK, *New imaginaries: youthful reinvention of Ukraine's cultural paradigm*, New York, 2015; V. TISMANEANU, *Political culture and civil society in Russia and the new states of Eurasia*, London, 2016; T. KERIKMÄE – A. CHOCHIA, *Political and legal perspectives of the EU Eastern Partnership policy*, Cham, 2016; J. ZAJAC, *Poland's security policy: the West, Russia and the changing international order*, London, 2016; M. BASSIN, *Eurasia 2.0: Russian geopolitics in the age of new media*, Lanham, 2016; A. KRAWCHUK – T. BREMER, *Churches in the Ukrainian crisis*, Cham, 2017.

¹⁷ In occasione della doppia crisi russo-ucraina del 2014-2022, con l'annessione della Crimea e delle Repubbliche del Donbass, la Russia si è presentata come la ricompositrice dell'unità nazionale del territorio russo ma, altresì, come la ricostitutrice dell'unità del popolazioni russe *latu sensu*, sia di quelle residenti nei territori occupati, sia di quelle rifugiate attraverso corridoi umanitari nel territorio della grande Russia. Nell'invasione militare del 24/02/2022 la Federazione ha subito una condanna unanime

Ai fini della distinzione fra sovranità statali esercitate in modo democratico o autocratico, si discute sull'efficacia dei controlli parlamentari interni e di quelli di organizzazioni internazionali, universali o regionali. Nel conflitto russo-ucraino del febbraio 2022, fu proprio il voto della Duma russa a legittimare il riconoscimento delle due autoproclamate Repubbliche del Donbass, da cui le relative "operazioni militari speciali", definite guerre di aggressione dall'Occidente e interventi finalizzati speciali mirati ad obiettivi temporanei, come sostiene il governo russo. Un mutamento di linea politica (o addirittura di struttura della compagine politico-militare) ha aperto la strada a mediazioni multiple, palesi o occulte, nelle più diverse sedi possibili, nella ricerca di un foro internazionale competente, tradizionalmente localizzabile secondo la prassi diplomatica, ma attualmente trasferito in più utili e rapidi sedi diplomatico-digitali, di confronto e negoziazione online, fra le parti contendenti e i loro eventuali supporter o mediatori¹⁸.

e prevalente negli Stati dell'Occidente. Viceversa, un gruppo minoritario di Stati astensionisti non ha condiviso la condanna, nella doppia sede del Consiglio di Sicurezza Onu (Cina, India) e dell'Assemblea Generale (02/03/2022). Complessivamente la condanna si è accompagnata ad uno straordinario processo di programmazione umanitaria dell'assistenza ai profughi, la loro accoglienza all'interno di qualsivoglia Stato del mondo globalizzato, nell'esercizio di una funzione primaria di protezione internazionale, quale espressione massima del *recovery State*. Si osservi che tale fenomeno di trasferimento continentale ed intercontinentale di popolazioni appartenenti allo Stato ucraino, non può essere semplicisticamente ricondotto al mega-fenomeno delle migrazioni internazionali, inteso come l'esercizio di un diritto universale di libertà, ma va contestualizzato nel diritto dei conflitti armati interni ed internazionali, nonché sottratto d una problematica dispersiva e multisetoriale ed essere viceversa ricondotto ad una vera e propria *reductio ad unitatem*. Nell'ottica occidentale confronta da ultimo l'opera collettanea di A. DI STASI – I. CARACCILO – G. CELLAMARE – P. GARGIULO, *Migrazioni internazionali: questioni giuridiche aperte*, Napoli, 2022 (opera pubblicata prima dell'euro-crisi globale del 24/02/2022). Per il completamento del quadro nell'ottica della crisi politica internazionale dal punto di vista dello Stato ucraino si cita il minimo della bibliografia essenziale: Cfr V. BIRCHFIELD – A. YOUNG, *Triangular diplomacy among the United States, the European Union and the Russian Federation: responses to the crisis in Ukraine*, Basingstoke, 2017; M. SINNER – K. KOREINIK – K. BROWN, *Language policy beyond the state*, Cham, 2017; R. KANET, *The Russian challenge to the European security environment*, Cham, 2017; P. ERCAN, *Turkish foreign policy: international relations, legality and global reach*, Cham, 2017.

¹⁸ Il carattere autocratico della sovranità statale è normalmente ricondotta a fattori costituzionali interni, così come ad altri elementi di interventismo internazionale. I primi riguardano le procedure, più o meno presidenziali (*governance*) o parlamentari, relativi alla gestione della politica estera, sotto il controllo dell'opinione pubblica (e dei mezzi di informazione popolare). Viceversa, il neo-interventismo di Stati singoli o gruppi di Stati è un fattore di attivazione della conflittualità internazionale e dell'unilateralismo, intesa come azione violenta di offesa ad altri popoli e di soluzione forzata delle controversie internazionali. Come è noto tale classica definizione trova la *sedes materiae* nell'art. 11 cost. italiana sotto il nome unificante di ripudio della guerra, intesa come interferenza dittatoriale negli affari interni degli altri Stati, lesiva della loro autodeterminazione ed integrità territoriale. Nel *casus* specifico la lesione dei diritti dello Stato e del popolo ucraino è stata giustificata dalla controparte russa nel nome di una ricomposizione della continuità territoriale fra due zone finitime del Mar Nero, composte dalla penisola ucraina e dalla fascia marittima del Danubio meridionale. Su tali specifici punti della conflittualità non è possibile una più ampia analisi per cui comunque si rinvia alla crescente bibliografia in materia, anche precedente alla data di inizio dell'attuale situazione russo-ucraina. Per tutti cfr. G. SIMONS, *The politics of crisis management in Ukraine: a historical perspective*, London, 2018; E. RE-

7. La trasformazione più interessante della figura giuridica dello Stato sovrano è avvenuta nel quadro della responsabilità internazionale, mediante la decisione di sanzioni economiche, come contromisura di risposta alle crisi politiche, in cui si siano manifestati illeciti o comportamenti inamichevoli fra Stati. L'immagine dello Stato sanzionato qualifica il soggetto "de-connesso" dai circuiti della vita internazionale, in quanto responsabile di gravi crimini verso altri Stati o l'intera umanità. L'isolamento forzoso dai circuiti della comunicazione coinvolge la stessa società civile e cioè la vita economico-finanziaria, ovvero il sistema dei flussi commerciali e dei pagamenti bancari (cd. sistema *Swift*). Nella storia delle "sanzioni" ogni Stato ha i suoi precedenti, più o meno ortodossi o contestati, secondo una prassi ben nota nelle relazioni internazionali fin dall'epoca della Società delle Nazioni e nel secolo scorso come conseguenza dei crimini commessi durante le cd. Guerre Balcaniche (1991-1999)¹⁹.

Rispetto agli Stati sanzionati, il gruppo di quelli anti-Nato ha la responsabilità della difesa legittima e collettiva. Da parte dell'Onu gli organi istituzionali, insieme alle agenzie specializzate, perseguono i loro obiettivi di competenza. A questi ultimi appartengono il "cessate il fuoco e la sospensione delle ostilità" fra le parti in conflitto, insieme alla protezione ed evacuazione della popolazione civile. Da parte loro, in un sistema universale-regionale, gli organismi militari e politici (Nato e Unione Europea), accanto all'obbligo di non-partecipazione al conflitto armato, sono tenuti ad ogni attività dissuasiva ai fini del non-prolungamento o allargamento dello stesso²⁰.

SENDE – D. BUDRYTE – D. BUHARI-GULMEZ, *Crisis and change in post-cold war global politics: Ukraine in a comparative perspective*, Basingstoke, 2018; S. ZHUK, *Soviet Americana: The cultural history of Russian and Ukrainian Americanists*, London, 2018; T. GERMAN – E. KARAGIANNIS, *The Ukrainian crisis: the role of, and implications for, sub-state and non-state actors*, London, 2018.

¹⁹ Nella sua storia, lo Stato russo ha assunto la veste di sanzionato, in riferimento al suo obiettivo di costituire l'Unione di tutte le Russie (periodo zarista), di tutti gli slavi (Unione Sovietica) e dei russi islamici, reagendo anche con contromisure e contro sanzioni rispetto a quelle inflitte dal vasto mondo degli Stati sanzionatori. Si osservi che già nella storia russa del secolo scorso, si erano registrate occasionali incursioni o invasioni temporanee all'interno di Paesi del Patto di Varsavia (Polonia, 1953 - Ungheria, 1956 - Cecoslovacchia, 1968), ma già prima una vera e propria invasione-occupazione si era realizzata prima della Seconda Guerra Mondiale per ragioni di difesa del confine nord-ovest dello Stato russo. Invero, all'epoca della Società delle Nazioni l'occupazione della Finlandia (1939) portò al recesso o ritiro della Società (come per l'Italia a seguito dell'annessione dell'Etiopia del 1936 e della Germania per violazione dei parametri del riarmo nel 1934). Per chiudere sulla linea delle annessioni-restituzioni del secolo scorso si cita come ultimo esempio il singolare destino degli Stati europei del Baltico, oggetto del trattato di Brest-Litovsk fra Russia e Impero germanico del 1918 e passaggio a quest'ultimo, nonché agli altrettanto famosi trattati Molotov-Ribbentrop del 1939 (poi disattivati con gli accordi di dissoluzione dell'Unione Sovietica post-1990). Infine nell'ottica delle ultime annessioni di parti del territorio ucraino a favore del governo russo, diretto e indiretto Cfr. D. AVERRE – K. WOLCZUK, *The Ukraine conflict: security, identity and politics in the Wider Europe*, London, 2018; E. CLARK – D. VOVK, *Religion during the Russian-Ukrainian conflict*, London, 2019; I. SURWILLO, *Energy security logics in Europe: Threat, risk or emancipation?*, New York, 2019; A. POLESE – A. RUSSO – F. STRAZZARI, *Governance beyond the law: the immoral, the illegal, the criminal*, Cham, 2019.

²⁰ Le sanzioni contro gli Stati, nel momento attuale rivestono un effetto comune, insieme ad una

La tipologia delle azioni sanzionatorie, da parte dei soggetti autori della difesa collettiva, consente di rivalutare l'importanza della sovranità degli Stati vittime di violenza armata. La difesa consiste in misure giuridiche di chiara distinzione fra lo Stato aggredito e lo Stato aggressore. I primi vanno assistiti nella loro capacità difensiva, mediante la scalata tecnologica ad armi e sistemi ammodernati, in modo da riequilibrare le forze in campo e accrescere l'indipendenza delle vittime. Ugualmente difensive risultano essere le contromisure, di natura non-militare, finalizzate a dissuadere il soggetto aggressore, efficacemente "resistito" dalla controparte, così come ha dimostrato da ultimo l'esperienza sanzionatoria di più organizzazioni e gruppi di Stati del mondo G7, Nato e Unione Europea. Rispetto a tale posizione euro-atlantica, largamente rappresentativa del mondo occidentale, resta comunque essenziale l'esigenza di un completamento della visione della prospettiva diplomatica e dell'allargamento negoziale ad altri Paesi del mondo globalizzato, rappresentativi del mondo orientale dell'est e del sud asiatico (Cina, India). Solo in tal modo l'attuale annosa vicenda dell'euro-crisi globale russo-asiatica potrà ritrovare la sua giusta collocazione in una visione complessiva di un ripensato e ricostituito ordine mondiale multipolare per la prima metà del XXI secolo²¹.

tipologia molteplice, graduale e differenziata. Il loro scopo riconosciuto sta nell'isolamento dello Stato russo, ovvero nella sua esclusione o non-partecipazione forzosa, in settori più o meno ampi della vita della collettività internazionale, sia pubblica che privata, sia politica che economica, sia diplomatica che istituzionale. La loro *summa divisio* le distingue in "privative" di diritti (sanzioni giuridiche) e di protezione ed assistenza dal loro esercito (sanzioni operative). Nell'uno e nell'altro caso il soggetto sanzionato viene "de-connesso" dalla circolazione di beni e servizi, allo scopo di depotenziarne la forza economica e civile ed affrettarne la cessazione delle iniziative militari nei luoghi o teatri in cui svolge l'intervento militare, secondo una prassi definita nel linguaggio corrente come di cessate il fuoco generalizzato o localizzato (corridoi umanitari). Nell'ampia bibliografia sul tema delle relazioni UE ed Extra-UE v. K. RAUBE – M. MUFTULER – J. WOUTERS, *Parliamentary cooperation and diplomacy in EU external relations: an essential companion*, Cheltenham, 2019; A. MIGNON KIRCHOF – J. McNEIL, *Nature and the iron curtain: environmental policy and social movements in Communist and capitalist countries, 1945-1990*, Pittsburgh, 2019; I. JOJA, *Romania's strategic culture, 1990-2014: continuity and change in a post-communist country's evolution on national interests and security policies*, Stuttgart, 2019; N. KNOBLOCK, *Language of conflict: discourses of the Ukrainian crisis*, London, 2020; N. JEBRIL – S. JUKES – S. IORDANIDOU – E. TAKAS, *Journalism, society and politics in the digital media era*, Bristol, 2020.

²¹ La risoluzione dell'Assemblea Generale Onu del 02/03/2022, adottata ai sensi dell'art. 11 della Carta Onu e secondo l'unico precedente Onu della Risoluzione Onu *United for Peace*, adottata in occasione della cd. Guerra di Corea, allorché il Consiglio di Sicurezza fu ugualmente paralizzato dal veto sovietico, superato dall'attivazione *extra ordinem* della competenza dell'assemblea generale. Tale risoluzione dell'Assemblea Generale conferma l'esistenza del divieto e la condanna della guerra di aggressione negando in ogni maniera possibile eccezione o deroga a tale divieto, anche nei confronti di un Membro permanente del Consiglio di Sicurezza (come è la Federazione Russa). Analoga astensione deve ritenersi valida per gli Stati terzi rispetto al conflitto, in merito a ventilare i poteri di *no flight zone* sul territorio ucraino. Per tale generale problematica, relativa alla difesa dell'ordine mondiale e del pacifismo come compito dello Stato globalizzato (*recovery state*), nell'ottica particolare delle relazioni extra-UE con gli Stati finitimi in specie della linea danubiano-balcanica e dei Paesi caucasici del Mar Nero, si rinvia tutti a G. ROUET – G. PASCARIU, *Resilience and the EU's Eastern neighbourhood countries: from theoretical concepts to a normative agenda*, Cham, 2020; A. CHESKIN – A. KACHUYEVSKI, *The*

RUSSIAN – UKRAINIAN GLOBAL EUROCRISIS 2022

ABSTRACT: *This study is dedicated to analysis the political crisis of Russian-Ukrainian relations from the crucial date of 20/02/2022. This subject is analyzed in the juridical perspectives of transformation of state sovereignty of 21^o century. This is the sovereignty security transition, soft and strong, linear and circular, democratic and autocratic, all in the same time.*

KEYWORD: *Crisis in East-Europe; Euro-crisis 20/02/2022; Global political crises; Russian-Ukrainian crisis; Sovereignty in transition; Soft sovereignty; Strong sovereignty; Linear and circular sovereignty; Sovereignty democratic and autocratic; State migrations and Recovery State.*

Russia-speaking populations in the post-Soviet space: language, politics and identity, London, 2020; M. NADESAN – A. RON, *Mapping populism: approaches and methods*, London, 2020; IISS, *The strategic survey 2020: the annual assessment of geopolitics*, London, 2020.